

OGGETTO: L. R. 04/2003 – R.R. 02/2007: Comunità pedagogico-riabilitativa residenziale denominata “Villa Ciulepi”, gestito dalla Associazione “Comunità Mondo Nuovo ONLUS” (P.IVA 04381271008), con sede legale in Via Puglie, 5 – 00053 Civitavecchia(ROMA) e sede operativa in S.S. Aurelia Bis Km. 10.900- 01010 Monte Romano(VT) - ASL di Viterbo. Presa d’atto della variazione del Responsabile della Comunità. ASL Viterbo.

IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 15 luglio 2015, n. 10;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 837 del 11/12/2017 recante “Attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la direzione regionale Salute e Politiche sociali”;
- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
- il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce i Livelli essenziali di assistenza;
- la Legge Regionale 16 Giugno 1994, n. 18 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Decreto del Commissario ad Acta n.U0090 del 10/11/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e ss.mm.ii;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00013 del 13 gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00291 del 22/09/2014;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00220 del 09/06/2016, con il quale veniva nominata come Responsabile la Dott.ssa Diletta Tuseo, laureata in Psicologia;

VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 21758 del 16-01-2018, con la quale il Presidente della Associazione ha inviato la comunicazione della variazione del Responsabile della Comunità dalla Dott.ssa Diletta Tuseo alla Dott.ssa Ricci Rosaria nata a Civitavecchia(RM) il 21/03/1977, laureata in Psicologia;

VISTA la nota protocollo regionale n. 44605 del 26/01/2018;

VISTA la nota integrativa inviata dall’ Associazione acquisita al prot. con n.62164 del 05/02/2018;

PRESO ATTO della completezza dell’istanza e dell’allegata documentazione;

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto, della variazione del Responsabile della Comunità con la nomina della Dott.ssa Ricci Rosaria nata a Civitavecchia(RM) il 21/03/1977, laureata in Psicologia, iscritta alla Sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio dal 02/04/2007 con il numero 14792;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate, di prendere atto della variazione del Responsabile della Comunità dalla Dott.ssa Diletta Tuseo alla Dott.ssa Ricci Rosaria nata a Civitavecchia(RM) il 21/03/1977, laureata in Psicologia, iscritta alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi del Lazio dal 02/04/2007 con il numero 14792, presso la Comunità pedagogico-riabilitativa residenziale denominata "Villa Ciulepi", gestito dalla Associazione "Comunità Mondo Nuovo ONLUS" (P.IVA 04381271008), con sede legale in Via Puglie, 5 - 00053 Civitavecchia(ROMA) e sede operativa in S.S. Aurelia Bis Km. 10.900- 01010 Monte Romano(VT) - ASL di Viterbo a far data dal 01 gennaio 2018.

Null'altro è variato rispetto a quanto disposto dal DCA U00291 del 22/09/2014.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Legale Rappresentante della struttura all'indirizzo PEC: *comunitamondonuovo@pec.it*, alla ASL Viterbo nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura ed al Comune di Monte Romano, ove ha sede l'attività.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.


L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque questa, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

NICOLA ZINGARETTI



20 APR. 2018